REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/918 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2022

che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica catene globali del valore a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di produrre una volta ogni tre anni, a norma dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2152, dati sulla tematica catene globali del valore di cui all'allegato I di tale regolamento, sulla base di dati comparabili e armonizzati, e di garantire la corretta attuazione della tematica catene globali del valore da parte degli Stati membri, la Commissione deve specificare le variabili, l'unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni e le disaggregazioni, il termine per la trasmissione dei dati, il primo periodo di riferimento e le scadenze relative alla relazione sulla qualità.
- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tematica catene globali del valore di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per il periodo di riferimento conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La relazione triennale sulla qualità per la tematica catene globali del valore è trasmessa entro 24 mesi dalla fine dell'ultimo anno del periodo di riferimento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

(1) GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.

